


Bari, 16.7.79

IL PRESIDENTE

Prot. n. 184



Ill.mo Sig. PRESIDENTE

Consiglio Regionale

S E D E

oggetto: d. d. l. "Istituzione del nucleo guardie giurate particolari della Regione Puglia"

Allegata alla presente si trasmette copia del disegno di legge di cui all'oggetto approvato alla unanimità da questa Commissione nella seduta del 27 giugno, e sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole nella seduta del 10 luglio u. s.

Cordiali saluti

*Giuseppe
Venosa*

(Giuseppe Colonna)



Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Assetto del Territorio ed Enti Locali

IL PRESIDENTE

Prot. n. 216-221/2769-2824
am/

Bari, li 10/7/79

Ill.mo Sig. Presidente della
2 Commissione Consiliare
SEDE


Al Sig. Presidente del Consiglio
Regionale
SEDE

Oggetto: d.d.l. "Istituzione del nucleo guardie giurate particolari della Regione Puglia";
p.d.l. "Modifica alla legge regionale 18/8/78, n. 39
- Norme di interpretazione ed integrazione dell'art.
85 della L.R. n. 18/74".

Questa Commissione, nella seduta odierna, ha espresso
parere favorevole ai testi di legge in oggetto, ai sensi
dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio.

Distinti saluti

(prof. Marcello Rizzo)
d'ordine
(dott. Nicola De Filippis)



LEGGE REGIONALE

Istituzione del nucleo guardie giurate particolari della Regione Puglia.

RELATORE: Giuseppe COLONNA

Signor Presidente,
Colleghi Consiglieri,

la legge che si sottopone alla attenzione di questa Assemblea istituisce il nucleo delle Guardie Giurate particolari della Regione Puglia.

La necessità di istituire il suddetto Nucleo è scaturita dalla esigenza non più procrastinabile di garantire un minimo di sicurezza per i beni immobili e mobili di proprietà o in uso della Amministrazione regionale, nonché per la sicurezza degli stessi Amministratori e dipendenti.

È noto a tutti, infatti, la facilità con la quale il pubblico accede agli uffici regionali, senza un minimo controllo, facendo registrare inconvenienti ed incidenti anche gravi quali i furti di vario materiale degli uffici stessi, nonché il rischio di subire danni alle persone da parte degli Amministratori e dei dipendenti.

Vi è da aggiungere, inoltre, che attualmente il servizio di portierato degli Uffici Centrali (sede della Presidenza della Giunta e del Consiglio) è svolto da personale appartenente alla ex G.I., dove svolgeva mansioni completamente diverse e di conseguenza non in grado di assicurare convenientemente il servizio loro affidato.

Da tale situazione, non certamente più tollerabile, e considerato il delicato momento storico e politico che le nostre istituzioni attraversano, è sentita, quindi la necessità di predisporre la presente legge di istituzione del Nucleo Guardie giurate particolari della Regione che si articolerà nelle seguenti unità operative: portierato - custodia e vigilanza.

L'inserimento nel suddetto Nucleo avverrà previa presentazione, da parte del personale regionale interessato appartenente al II livello, della relativa domanda.


In caso di assenza o insufficienza di domande, la Giunta Regionale è autorizzata a bandire pubblico concorso per la copertura degli organici.

Qualora, infine, si verificasse vacanza degli organici stessi, la Giunta, prima di bandire nuovi concorsi, è tenuta ad invitare, entro il 30 settembre di ogni anno, il personale regionale di ruolo appartenente al II Livello, a presentare domanda per essere inserito nel più volte citato nucleo.

Parimenti il personale che sarà assunto per essere inserito nel Nucleo Guardie Giurate a seguito di pubblico concorso, sarà inquadrato nel II livello retributivo e funzionale.

Il presente disegno di legge è stato approvato alla unanimità dalla II Commissione e ci auguriamo che trovi analogo consenso da parte di questa Assemblea.

(Giuseppe Colonna)



ART. 1

La Regione Puglia istituisce il nucleo guardie giurate particolari, disciplinato dalle norme della presente legge.

ART. 2

Il nucleo assicura il servizio di portierato, custodia e vigilanza degli uffici centrali e periferici della Regione, nonché gli stabilimenti ed autoparchi regionali nei termini e con le modalità di cui al Regolamento regionale 29 dicembre 1976, n. 3; con provvedimento della Giunta regionale, può essere affidato, in via saltuaria, al nucleo l'esercizio di ogni altro compito che richiede particolari garanzie di sicurezza per persone o cose, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione statale vigente.

ART. 3

Per gli effetti di cui all'articolo precedente, il nucleo si articola nelle seguenti unità operative:

- portierato;
- custodia;
- vigilanza.

La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti, determina l'organico del personale addetto a ciascuna unità operativa nel

(segue art. 3)

l'ambito dell'organico complessivo di 60 unità del nucleo guardie giurate particolari.

ART. 4

Il personale del nucleo assegnato all'unità operativa di custodia ha diritto all'alloggio di servizio.

Per gli uffici periferici, il personale può essere autorizzato ad assicurare contemporaneamente il servizio di portierato e custodia e in tal caso ha diritto all'alloggio di cui al precedente comma.

ART. 5

Il personale costituente il nucleo di guardie giurate particolari deve avere preventivamente conseguito la qualifica di guardia giurata particolare secondo le disposizioni stabilite dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931, n. 733 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 16.5.1940, n. 635; le spese relative al rilascio o al rinnovo del decreto prefettizio di approvazione, nonché quelle del vestiario e di armamento sono a carico dell'amministrazione regionale.

ART. 6

L'inserimento nell'organico del nucleo guardie giurate particolari, distintamente per ciascuna unità operativa, avviene con istanza scritta del personale regionale del secondo livello.

La domanda di cui al precedente comma, deve essere presentata, al Presidente della Giunta regionale, entro 30 gg. dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

In caso di assenza o di insufficienza di richieste rispetto all'organico, la Giunta Regionale è autorizzata a provvedere mediante pubblici concorsi.

Per gli anni successivi, in caso di vacanza dei rispettivi organici, entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, prima di procedere al reclutamento mediante pubblico concorso, deve invitare il personale di ruolo regionale appartenente al secondo livello a presentare domanda per essere impiegato nel suddetto nucleo.

ART. 7

L'onere presunto riveniente dall'applicazione della presente legge relativo al 1979, ammontante a £. 160.000.000=, trova copertura sul cap. n. 39 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali L.R. n. 18/74 ed oneri rivenienti dall'applicazione dell'art. 4 della L.R. n. 23/74" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 approvato con legge regionale n. 31 del 6.6.79.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.